

**Statuto della Federazione
tra le Associazioni del Clero
in Italia
(FACI)**

A decorative graphic consisting of thick, stylized, wavy lines in a dark blue color. The lines are arranged in a pattern that resembles a stylized 'F' or a series of overlapping arches. The background is a textured gold color. The graphic is positioned on the right side of the page, partially overlapping the text area.

Il presente testo di statuto è stato esaminato e approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 26-28 settembre 2016.
Si consegna ufficialmente il testo debitamente approvato.

Roma, 29 settembre 2016

† Nunzio Galantino
Segretario Generale

I – COSTITUZIONE

Art. 1

Natura

- a) La Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia (FACI) è l'unione di tutte le Associazioni Diocesane del Clero, costituite a norma dei canoni 278 e 298 § 1 del Codice di diritto canonico; essa opera in comunione con l'Episcopato italiano sotto la vigilanza della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana (cfr can. 323).
- b) Nelle Diocesi dove non è presente un'Associazione Diocesana del Clero, e finché non sia costituita, si istituirà una Sezione della FACI, presieduta dall'Incaricato Diocesano.

Art. 2

Sede e rappresentanza legale

La FACI è un'associazione privata ai sensi del can. 299, con personalità giuridica conferita dalla Conferenza Episcopale Italiana mediante decreto a norma del can. 322, in conformità agli articoli 16 del codice civile e 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

La FACI ha sede legale in Roma, Largo Cardinal Agostino Galamini, n. 7, è iscritta nel registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma al n. 210-1972. Codice Fiscale 01886120581, ed è legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore.

Art. 3

Finalità

La FACI rappresenta il Clero nelle Sedi e negli organi ecclesiastici e civili, dove previsto, a norma di legge.

Scopo della FACI è la promozione, la difesa e la tutela della dignità del clero, al quale offre assistenza morale, sociale, legale, tecnica, economica nonché aggiornamento giuridico e culturale.

A tal fine la FACI, attraverso i suoi organi centrali e periferici indicati nel Regolamento:

- a) promuove la costituzione delle Associazioni e delle Sezioni Diocesane e ne integra l'azione;
- b) propone lo studio e l'attuazione di iniziative e attività rispondenti alle sue finalità;
- c) promuove l'attuazione di opere di mutua assistenza e di patronato a favore degli iscritti;
- d) mette la sua organizzazione centrale e periferica a disposizione del clero operante in Italia;

- e) pubblica la rivista “L’Amico del Clero” e cura il sito web, come strumenti di informazione e di ricerca con particolare attenzione alle materie giuridiche riguardanti sia l’ordinamento canonico sia quello civile che interessano il clero e gli enti a esso affidati;
- f) promuove, anche con le altre Associazioni del Clero, la formazione e gli aggiornamenti pastorali e spirituali dei sacerdoti e dei diaconi.

La FACI collabora con la Conferenza Episcopale Italiana per lo studio e l’elaborazione di proposte nell’ambito delle materie che rientrano nel proprio scopo.

Art. 4

Associazione Diocesana

L’Associazione Diocesana del Clero, per essere ammessa alla FACI, deve far proprie le finalità dell’art. 3 e avere un proprio statuto approvato dal Vescovo diocesano, ai sensi del can. 299 § 3.

Art. 5

Sezione Diocesana

Ove non esista una Associazione Diocesana del Clero e finché non sia costituita, può essere formata, a norma dell’art. 1 lett. b), una sezione Diocesana della FACI.

Art. 6

Organi

Gli organi della FACI sono:

- a. l’Assemblea dei Delegati Regionali;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il vice Presidente;
- e. il Segretario;
- f. il Collegio dei Revisori dei Conti.

II - ASSEMBLEA DEI DELEGATI REGIONALI

Art. 7

Rappresentanza

L’Assemblea è composta dai singoli Delegati Regionali.

Il Delegato Regionale rappresenta gli iscritti della Regione Ecclesiastica.

È nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale fra una terna di nominativi votata a maggioranza dai Presidenti delle Associazioni Diocesane e dagli Incaricati Diocesani FACI della Regione Ecclesiastica.

Qualora la Conferenza Episcopale Regionale non abbia provveduto, nel termine stabilito dal regolamento, alla nomina del nuovo Delegato Regionale, resta in carica il Delegato Regionale uscente fino alla nomina del nuovo Delegato.

Tutti i Delegati sono nominati per un quinquennio e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

La Conferenza Episcopale Regionale, in via eccezionale, può confermare per un terzo mandato.

Venuto meno il Delegato Regionale, si provvede alla nomina del nuovo Delegato seguendo le modalità di cui al terzo comma del presente articolo. Questi resta in carica sino alla fine del quinquennio in corso.

Art. 8 Competenze

Il Delegato Regionale:

- a) promuove la costituzione di Associazioni ed eventuali Sezioni diocesane e ne sostiene e coordina le attività;
- b) garantisce il collegamento con le Associazioni e Sezioni diocesane;
- c) elegge i membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti.

Art. 9 Adunanza

L'Assemblea dei Delegati Regionali, validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri, si riunisce:

- a. in via ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione della relazione annuale e del bilancio annuale preventivo e consuntivo e, all'inizio di ciascun quinquennio, per l'elezione del Consiglio Direttivo;
- b. in via straordinaria quando lo esigono problemi di particolare importanza, su decisione del Presidente o in seguito a richiesta scritta di almeno la metà dei Delegati Regionali.

Art. 10 Elezioni del Consiglio Direttivo

- a. L'Assemblea elettiva dei Delegati Regionali viene convocata, con preavviso di almeno un mese, dal Presidente uscente della FACI, in data e località decisi dal Consiglio Direttivo.

- b. All'assemblea partecipa - senza diritto di voto - un rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana.
- c. Nell'impossibilità d'intervenire, il Delegato Regionale può conferire regolare delega a un Presidente o Incaricato Diocesano della sua Regione.
- d. Per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti:
1. ogni Delegato Regionale rappresenta le Associazioni e Sezioni della Sua Regione Ecclesiastica e ha diritto a un voto; quando il numero complessivo degli iscritti dell'anno precedente è superiore a 1.500 ha diritto a un voto in più;
 2. a ciascun Delegato è rilasciata un'attestazione sulla quale è indicato il numero dei voti a sua disposizione, calcolato in base al numero dei soci delle Associazioni ed eventuali Sezioni della rispettiva Regione Ecclesiastica, quale risulta dall'elenco riportante il numero degli iscritti al termine dell'anno precedente, predisposto a tal fine dal Segretario;
 3. all'inizio dei lavori, l'Assemblea elegge, a maggioranza di voti o per acclamazione, un Presidente, mentre i compiti di verbalizzatore sono demandati al Segretario;
 4. prima di procedere alla votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, l'Assemblea nomina due scrutatori;
 5. la votazione si svolge per zone distinte: ogni zona vota i suoi due Consiglieri. Tutti i Delegati Regionali votano per l'elezione del settimo membro del Consiglio Direttivo che sarà scelto tra i soci della zona che ha più iscritti. Si procede poi con lo stesso criterio all'elezione dei tre Revisori dei Conti, ogni zona vota il suo revisore;
 6. le zone geografiche sono così suddivise:
 - Italia Settentrionale: Piemonte, Lombardia, Triveneto, Liguria, Emilia Romagna;
 - Italia Centrale: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo-Molise, Sardegna;
 - Italia Meridionale: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia.

III - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11 Composizione

Il Consiglio Direttivo della FACI è composto di sette membri che durano in carica un quinquennio e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

Venuto meno uno dei consiglieri, subentra il primo dei non eletti della sua zona geografica.

Esaurita la lista dei non eletti, il Presidente convoca in via straordinaria l'Assemblea dei Delegati Regionali, che procede all'elezione suppletiva.

Il nuovo eletto resta in carica sino al compimento del mandato quinquennale.

Art. 12 Adunanze

Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- a. in via ordinaria quattro volte l'anno;
- b. in via straordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta scritta di almeno quattro Consiglieri.

Per la validità della riunione sia ordinaria sia straordinaria è richiesta la partecipazione del Presidente o del Vice Presidente e di almeno tre Consiglieri.

Nel caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente devono essere presenti cinque Consiglieri.

Art. 13 Competenze

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a. programmare le attività della FACI;
- b. deliberare provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo l'art. 14;
- c. nominare, all'interno del Collegio, il Presidente dei Revisori dei Conti;
- d. nominare, su proposta del Presidente, il Segretario e assumere il personale dipendente;
- e. chiedere al Vescovo del luogo il Cappellano delle Case FACI;
- f. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi e lo stato economico e patrimoniale della FACI, con la debita relazione presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- g. determinare la quota annua di iscrizione alla FACI;
- h. istituire, se necessario, commissioni per lo studio di determinati problemi;
- i. designare i rappresentanti del clero cattolico in seno al Comitato del Fondo Clero, a norma della legge 22.12.1973 n. 903 e s.m.i.;
- l. designare i rappresentanti del Clero italiano nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e un membro effettivo e uno supplente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto, a norma degli articoli 6 e 16 dello Statuto dell'ICSC e delle norme vigenti.

Art. 14
Deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio vengono prese a maggioranza di voti e, se si tratta di persone, a scrutinio segreto. Le deliberazioni degli atti di straordinaria amministrazione, da individuarsi ai sensi della delibera CEI n. 37, richiedono la maggioranza dei due terzi dei presenti e sono subordinate all'approvazione da parte della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

IV - IL PRESIDENTE

Art. 15
Nomina

Spetta alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana nominare, all'interno del Consiglio Direttivo, il Presidente della FACI che viene scelto tra i tre Consiglieri più votati.

Il Presidente dura in carica un quinquennio e può essere confermato consecutivamente una sola volta.

In caso di dimissioni, di decesso o di revoca da parte della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, ne assume temporaneamente le funzioni il Vice Presidente e la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana procede alla surroga.

Il nuovo Presidente resta in carica fino al compimento del quinquennio.

Art. 16
Funzioni

Il Presidente:

- a. anima e promuove l'attività della FACI, proponendo al Consiglio Direttivo nuove iniziative;
- b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- c. verifica l'adempimento delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo;
- d. provvede all'amministrazione ordinaria e in caso di urgenza anche a quella straordinaria, a norma del Codice di diritto canonico e del Diritto particolare, salvo riferire al Consiglio Direttivo, per la necessaria ratifica, nell'adunanza successiva;
- e. riferisce annualmente alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana sulla situazione della FACI;
- f. presenta le relazioni annuali e quella finale sull'attività della FACI all'Assemblea dei Delegati Regionali;
- g. è il direttore responsabile della rivista "L'Amico del Clero".

V - IL VICE PRESIDENTE

Art. 17

Nomina e funzioni

Spetta alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana nominare, all'interno del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente della FACI.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di giusto impedimento.

Il Vice Presidente dura in carica un quinquennio e può essere confermato consecutivamente una volta sola.

In caso di dimissioni, di decesso o di revoca da parte della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, ne assume temporaneamente le funzioni il Consigliere più anziano di età e la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana procede alla surroga.

Il nuovo Vice Presidente resta in carica fino al compimento del quinquennio.

VI - IL SEGRETARIO

Art. 18

Nomina

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina il Segretario.

Il Segretario cessa dalla carica:

1. sei mesi dopo la cessazione del mandato quinquennale del Presidente;
2. per cessazione mandato del Presidente a norma dell'art. 15;
3. per delibera del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Art. 19

Funzioni e competenze del Segretario

Il Segretario, coadiuvato dal personale, svolge le sue funzioni nell'ambito della Federazione, promovendone lo sviluppo e il coordinamento secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente. In particolare:

- a. coadiuva il Presidente nell'adempimento delle sue funzioni;
- b. sovrintende all'attività del personale e ne riferisce al Presidente;
- c. partecipa come segretario alle adunanze del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Delegati Regionali e ne redige i relativi verbali;
- d. provvede alla comunicazione delle convocazioni;
- e. cura l'archivio generale.

VII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 20 Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti, eletti in numero di tre dall'Assemblea dei Delegati Regionali, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta; tra essi, il Consiglio Direttivo designa il Presidente del Collegio.

Essi assistono di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Venuto meno uno dei Revisori dei Conti, subentra il primo dei non eletti della rispettiva zona geografica, che resta in carica sino al compimento del mandato quinquennale.

Esaurita la lista dei non eletti, il Presidente convoca in via straordinaria l'Assemblea dei Delegati Regionali, che procede all'elezione suppletiva. Il nuovo eletto resta in carica sino al compimento del mandato quinquennale.

VIII – PATRIMONIO

Art. 21 Patrimonio - Mezzi di funzionamento

Il patrimonio della FACI è costituito dai beni mobili e immobili, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti o privati che incrementano il patrimonio.

Per il raggiungimento dei propri fini la FACI si avvale delle quote associative, dei proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio e dalle eventuali attività commerciali, di ogni eventuale contributo ed elargizione e di ogni altra entrata destinati all'attuazione degli scopi statutari.

Art. 22 Scioglimento dell'associazione

L'eventuale scioglimento della FACI e la devoluzione del patrimonio netto sono deliberati a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Delegati Regionali, che, per la validità della deliberazione, deve comporsi di un numero non inferiore ai tre quarti dei Delegati stessi e rappresentare almeno due terzi degli Incaricati Diocesani.

Il patrimonio netto è devoluto, previa approvazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, a Enti o Associazioni Cattoliche che perseguono finalità analoghe, a norma dell'art. 20 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

IX - NORME FINALI

Art. 23

Vigenza e modifiche

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana.

Eventuali successive modifiche, deliberate su proposta del Consiglio Direttivo dall'Assemblea dei Delegati Regionali a maggioranza assoluta dei suoi componenti, diventeranno efficaci dopo l'approvazione da parte del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 24

Regolamento applicativo

Spetta al Consiglio Direttivo predisporre, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, un Regolamento applicativo, con facoltà di successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25

Commissario

In circostanze speciali, se lo richiedano gravi motivi, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana può designare un Commissario, che diriga temporaneamente la FACI, esercitando le competenze di tutti gli organi statutari, che rimangono sospesi.

Art. 26

Norma di rinvio

Per quanto non è disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le norme canoniche e civili in materia.

